

OGGETTO: RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI (COSIDDETTO “BONUS 80 EURO”) – DA GENNAIO 2018 AUMENTATI I LIMITI DI REDDITO PER BENEFICIARNE

Come noto:

- allo scopo di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, l'art. 1 del d.l. 66/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014) ha inserito il comma 1 bis all'art. 13 del d.p.r. 917/1986: per il solo periodo d'imposta 2014, è stato quindi riconosciuto un credito ai soggetti non incapienti – ossia coloro che avevano un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, superiore alle detrazioni determinate per il medesimo reddito – titolari di reddito da lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati) non superiore a 26.000 euro (il cosiddetto “bonus 80 euro” - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15, n. 10 e n. 9 del 2014);
- l'art. 1, commi da 12 a 15, della legge 190/2014, in vigore **dall'1 gennaio 2015**, ha reso **strutturale il bonus fiscale di cui si tratta** (CONFIMI RAVENNA NEWS 1/2015);
- il credito per i titolari di reddito complessivo:
 - a) non superiore a 24.000 euro (esclusi, come già indicato, gli incapienti), è pari a 960 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno ($960/12 = 80$ € mensili);
 - b) superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, è calcolato in base alla seguente formula: $€ 960 \times (26.000 - \text{reddito complessivo})/2.000$.

L'art. 1, comma 132 delle legge (di Stabilità 2018) 205/2017 ha modificato, **dall'1 gennaio 2018**, il comma 1 bis dell'art. 13 del d.p.r. 917/1986^(*), innalzando di 600 euro i limiti di reddito sopra riportati (24.000 e 26.000 euro), **ampliando così la platea dei lavoratori interessati al cosiddetto bonus**: dal 2018, infatti, il credito spetta:

- in misura piena (80 euro mensili) per i titolari di reddito non superiore a **24.600** (non più 24.000);
- in misura parziale per i titolari di reddito superiore a 24.600 ma non a **26.600** euro (non più 26.000).
Dall'1 gennaio scorso, pertanto, la formula per il calcolo del credito è la seguente: $€ 960 \times (26.600 - \text{reddito complessivo})/2.000$.

(*) Art. 13, comma 1 bis del d.p.r. 917/1986

Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a ~~24.000~~ **24.600** euro;
- 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a ~~24.000~~ **24.600** euro ma non a ~~26.000~~ **26.600** euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di ~~26.000~~ **26.600** euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.